

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1711

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1995

Istituzione di punti franchi nei comuni di Livorno, Viareggio
e Massa Carrara

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende istituire tre punti franchi nei comuni di Livorno, Viareggio e Massa Carrara. Questa iniziativa è dettata dalla necessità di un intervento che vada nella direzione del rilancio economico per la Toscana, oggi regione depressa economicamente e socialmente. I dati emersi dall'ultimo censimento, evidenziano chiaramente la crisi del sistema economico toscano.

	ITALIA	TOSCANA
Popolazione	+ 0,3	- 7,3
Famiglie	+ 6,6	- 4,2
Abitazioni	+ 13,5	- 4,5
Addetti industrie	- 10,1	- 25,1
Addetti commercio	- 12,5	- 2,3
Addetti altre attività	- 37,0	+ 6,6

Tale disagio è particolarmente sensibile nella provincia di Livorno dove la disoccupazione, determinata dal crollo del settore industriale, ha raggiunto tassi elevatissimi dell'ordine del 14,5 per cento, con un aumento in un anno del 25,7 per cento, rispetto al 13,4 per cento a livello regionale, mentre la media nazionale è ancora più bassa, intorno al 10,5 per cento.

La funzionalità di un intervento di questo genere deriva dalla particolare situazione in cui si trova la costa toscana. In un'area molto limitata si trovano ad operare ben quattro porti: Livorno, Pisa, Viareggio e Massa Carrara. Ognuna di queste realtà possiede caratteristiche proprie, basti pensare alla prevalente vocazione turistica del porto di Viareggio piuttosto che alla rilevante attività industriale di quelli di Livorno e Massa o alla natura fluviale del porto di Pisa. Ciascuno di questi centri, nonostante potenzialità molto elevate di sviluppo, ha particolarmente subito la crisi del settore del commercio e della cantieristica degli ultimi anni. È necessario quindi un nuovo piano di sviluppo nel quale i porti della costa costituiscano un unico sistema

organico, dove le realtà industriali e commerciali siano polivalenti. In questo modo, le differenti strutture dei porti della costa verranno a costituire un sistema polifunzionale, nel quale le esigenze industriali, commerciali e turistiche potranno trovare risposte adeguate. Le differenze che oggi vanificano qualsiasi iniziativa di sviluppo, verrebbero così ad essere la principale caratteristica di un sistema portuale sostanzialmente unitario.

Questa è la concezione che sta alla base dell'odierna proposta di istituire tre punti franchi lungo la costa della Toscana. È chiaro infatti che, una tale iniziativa contribuirebbe in maniera essenziale all'aumento complessivo dei traffici commerciali, in tal modo venendo a costituire il nucleo del nuovo progetto di sviluppo.

Va ricordato poi che tale proposta è pienamente in linea con le direttive ed i regolamenti comunitari (direttiva 69/75/CEE del Consiglio del 4 marzo 1969; direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977; regolamento CEE n. 2503/88 del Consiglio del 25 luglio 1988, ed altre) che sanciscono, anche giuridicamente, l'importantissima contribuzione delle zone franche allo sviluppo del commercio estero.

Nel caso in esame, inoltre, l'istituzione di punti franchi comporterebbe un esborso assai limitato per lo Stato, visto che la gestione dei punti franchi verrebbe affidata a società consortili appositamente create.

Si rileva infine come i punti franchi con funzioni di sviluppo di comprensorio siano presenti in Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Portogallo.

L'approvazione di questo provvedimento, costituirà il primo passo verso un concreto rilancio economico e occupazionale a favore di settori essenziali per lo sviluppo della Regione e del Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel rispetto del regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, è autorizzata in Toscana la costituzione di tre punti franchi nei comuni di Livorno, Viareggio, Marina di Carrara.

2. Il Ministro delle finanze provvede, con proprio decreto, alla precisa delimitazione delle aree comprese nei punti franchi di cui al comma 1.

3. Il territorio costituito in punto franco ai sensi del presente articolo e considerato, fino al 31 dicembre 2050, fuori dalla linea doganale del territorio comunitario.

4. Nei punti franchi, salvo le limitazioni e le eccezioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, si possono compiere in *completa libertà da ogni vincolo doganale* tutte le operazioni inerenti allo sbarco, imbarco e trasbordo di materiali e di merci, al loro deposito ed alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione. Le merci non comunitarie che vi sono introdotte si considerano definitivamente uscite dalla Comunità, le merci comunitarie e comunitarizzate si considerano, agli effetti doganali, definitivamente esportate e sono assimilate alle merci non comunitarie, salvo che non si sia provveduto a mantenere il carattere comunitario nei casi e nei modi che saranno indicati dal regolamento per l'esercizio della zona franca, da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.

Art. 2.

1. I regolamenti di cui al comma 4 dell'articolo 1 determinano i limiti e le modalità di attribuzione della gestione di cia-

scun punto franco a società consortili a tal fine costituite.

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dalla istituzione dei punti franchi previsti dall'articolo 1, valutati in lire 300 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.